



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

Deliberazione n. *98*/2016/FRG

composta dai seguenti magistrati:

Presidente	Ciro Valentino	
Cons.	Tommaso Viciglione	
I Ref.	Innocenza Zaffina	Relatore
I Ref.	Rossella Bocci	
I Ref.	Francesco Sucameli	
I Ref.	Carla Serbassi	
Ref.	Raffaele Maienza	

a seguito della **camera di consiglio del giorno 22 aprile 2016**, ha adottato la seguente deliberazione collegiale:

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n°131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934 n°1214, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n°20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n°14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, come modificato con deliberazioni n°2/DEL/2003 e n°1/DEL/2004 delle Sezioni riunite, nonché con deliberazione n°229 dell'11 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, adottata ai sensi dell'art.3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n°244;

*26/04/16  
Sap P.*

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n°12/SEZAUT/2013/QMIG del 5 aprile 2013 e n°15/SEZAUT/2013/QMIG del 5 luglio 2013;

VISTO l'art.1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n°174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n°213;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. n°0003508/U del 25 febbraio 2016 (acquisita al prot. di questa Sezione n°870 del 25 febbraio 2016) con cui è stato trasmesso il rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 - I semestre (periodo gennaio - giugno 2015) del Gruppo consiliare "Forza Italia - Il Popolo della Libertà" del Consiglio regionale della Campania, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati, ai sensi dell'art.1, comma 10, del suddetto decreto legge n° 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 213 del 2012;

VISTE, per quanto qui di ragione, la sentenza della Corte costituzionale n° 39/2014, depositata il 6 marzo 2014 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale - I serie speciale - Corte costituzionale - n° 12 del 12 marzo 2014, nonché l'ordinanza, di correzione di errore materiale, della medesima Corte, n° 131/2014, depositata il 15 maggio 2014 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale - I serie speciale - Corte costituzionale - n° 22 del 21 maggio 2014;

VISTO il decreto n° 7/2016 del 26 febbraio 2016 del Presidente della Sezione Regionale di controllo per la Campania;

VISTA la deliberazione di comunicazione n° 30/2016 del 9 marzo 2016;

VISTE ed ESAMINATE la risposta e la documentazione pervenute a riscontro della predetta comunicazione;

VISTA l'ordinanza n° 25/2015, con la quale è stata convocata la Sezione per le conseguenti determinazioni da assumere in camera di consiglio;

UDITO il relatore, d.ssa Innocenza Zaffina;

### **IN DIRITTO E IN FATTO**

Il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari intestato a questa Sezione trova il suo fondamento nell' art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplina il rendiconto di esercizio annuale dei predetti gruppi e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo

consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (*"Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213"*). Il controllo intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti è, quindi, un controllo sulla regolarità dei rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari, finalizzato al *"(...) rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione Europea"* (Sentenza della Corte Costituzionale n.39/2014).

Quanto al contenuto del rendiconto, si prevede che lo stesso sia strutturato secondo le linee guida predisposte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di *"assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati"* (articolo 1, comma 9, cit. d.l. n.174/2012).

Con riferimento alla procedura del controllo, si prevede che *"Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione."* (articolo 1, comma 10, cit. d.l. n.174/2012).

In relazione agli esiti del controllo, la normativa in materia prevede che *"Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente del consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. L'omessa regolarizzazione di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non*

*rendicontate.*" (cit. art. 1, comma 11). *"L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti."* (cit., art. 1, comma 12).

Con riferimento alla "ratio" della normativa in materia e ai limiti e all'ambito del controllo, rileva, ancora una volta, la citata sentenza della Corte costituzionale n.39/2014, nella parte in cui si afferma che *"La disposizione censurata non risulta lesiva, alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte, dei parametri costituzionali e statutari invocati dalle ricorrenti, posti a presidio dell'autonomia regionale, di cui il consiglio costituisce la principale espressione rappresentativa. Al riguardo, occorre premettere che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale. I parametri evocati dalle ricorrenti preservano un ambito competenziale rimesso a fonti di autonomia che non risulta in alcun modo lesa dall'introdotta tipologia di controlli che sono meramente "esterni" e di natura documentale. Da ciò segue l'infondatezza delle questioni"*.

Il controllo "esterno" e "documentale" della Corte dei conti deve, pertanto, assumere come principale parametro la conformità del rendiconto al d.P.C.m. 21 dicembre 2012 con il quale sono state recepite le "Linee guida", deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Tale decreto, come ha precisato la Corte costituzionale, *"risulta, invero, privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari"*. Cionondimeno, "dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n.138 del 2013); ciò in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica», inscindibilmente connessa alla «disciplina delle regole di natura contabile che nell'ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi» (ex plurimis, sentenze n. 309 e n. 176 del 2012 e n.52 del 2010)".

Alla luce di quanto sopra prospettato, i criteri interpretativi cui deve ispirarsi il controllo intestato alla Sezione regionale di controllo sono desumibili dalle richiamate linee guida. Rilevano, in proposito, le regole e i principi di seguito elencati:

1) principi di veridicità e correttezza: "la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute" e "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge" (articolo 1, d.P.C.m. 21 dicembre 2012);

2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (articolo 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. d.P.C.m.);

3) spese non rimborsabili con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato e altre spese personali, spese per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, spese relative all'acquisto di automezzi (articolo 1, comma 6, cit. d.P.C.m.);

4) compiti attribuiti al Presidente del Gruppo consiliare (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato), con conseguente assunzione di responsabilità (articolo 2, cit. d.P.C.m.);

5) adozione di un disciplinare interno, che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (articolo 2, comma 3, cit. d.P.C.m.);

6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (articolo 3, cit. d.P.C.m.). In particolare, "per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi" (cit. art. 3, comma 3);

7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. d.P.C.m.).

Evidentemente, la natura pubblica del contributo e il vincolo di destinazione impresso allo stesso dalla legge richiedono che - oltre all'inerenza con l'attività istituzionale del gruppo, venga garantita la legittimità intrinseca della spesa, intesa come rispetto della normativa sostanziale comunque applicabile alla concreta modalità di impiego del contributo prescelta dal gruppo (in proposito, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regione Emilia-Romagna, sentenza 10 ottobre 2014 n. 140/R).

Sempre in relazione alle conseguenze degli esiti del controllo, nello scrutinare la legittimità costituzionale dei commi 11 e 12 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 174/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del comma 11, limitatamente al terzo periodo, il quale prevede che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il Gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato, decada, per l'anno in corso (quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale. L'impugnato comma 11 avrebbe, infatti, introdotto "una misura repressiva

di indiscutibile carattere sanzionatorio che consegue *ex lege*, senza neppure consentire che la Corte dei conti possa graduare la sanzione stessa in ragione del vizio riscontrato nel rendiconto, né che gli organi controllati possano adottare misure correttive. Ciò non consente di preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso, che la giurisprudenza di questa Corte ha posto a fondamento della conformità a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti (tra le tante, sentenza n. 179 del 2007).

I Gruppi consiliari sono stati qualificati dalla giurisprudenza di questa Corte come organi del Consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (sentenza n.1130 del 1988). Introducendo una sanzione che, precludendo qualsiasi finanziamento, rischia potenzialmente di compromettere le funzioni pubbliche affidate ai gruppi consiliari, la norma impugnata rischia di pregiudicare il fisiologico funzionamento dell'assemblea regionale stessa, anche in ragione di marginali irregolarità contabili, pur in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi assegnati. Ne consegue la lesione degli evocati parametri costituzionali posti a presidio dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni ricorrenti (artt. 117 e 119 Cost.)". La Consulta ha, inoltre, affermato che *"Le disposizioni impuginate, nella parte in cui disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli della sezione regionale sui rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari (...) rimangono nell'alveo tracciato dalla più volte richiamata giurisprudenza di questa Corte circa il necessario carattere dei suddetti controlli, a cui è riconducibile anche il controllo meramente documentale sui rendiconti dei gruppi consiliari. Anche il comma 11, ultimo periodo, nella parte in cui introduce l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti, sfugge alle censure delle Regioni ricorrenti. Contrariamente alla sanzione della decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse per il successivo esercizio annuale, l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari. Detto obbligo è circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione. Conseguentemente - sulla base del suddetto nesso di causalità - l'obbligo di restituzione risulta riconducibile alla richiamata procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore"*.

Infine, nell'esercizio del presente controllo, rileva anche la normativa regionale. Ci si riferisce, in particolare, agli articoli 5 e 6 della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 recante "Disposizioni di adeguamento al decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con

modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012", che introducono, rispettivamente, norme sul "tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari" e norme sui contributi per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari e sulle modalità di rendicontazione (modifiche all'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6). In relazione alle spese per il personale, è intervenuta la legge regionale n.5 del 6 maggio 2013 (art. 1, commi 2 e 3). Alle predette norme, di rango legislativo, si aggiungono le seguenti disposizioni di carattere regolamentare: Delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n.321 del 17 aprile 2014, recante "Disciplinare per la definizione delle modalità di utilizzo del contributo per le spese del personale dei Gruppi in attuazione dell'articolo 1, comma 2 legge regionale 5/2013: provvedimenti"; Determina n.557 del 5 giugno 2015 della Direzione Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale Campania recante "Disciplinare per la gestione delle modalità di utilizzo del contributo per le spese del personale dei gruppi definito ai sensi dell'art. 5, della l.r. 5/2013"; Delibere n. 364 del 30 gennaio 2015 e n. 369 del febbraio 2015 dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con le quali è stato approvato il Regolamento recante "Il Nuovo Ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale della Campania". Rileva, infine, ai fini del controllo "de quo", la Circolare n. 4 del 19 dicembre 2014 del Dipartimento Segreteria Generale Amministrativa del Consiglio regionale della Campania, laddove si forniscono alcune indicazioni ai Gruppi per la redazione dei rendiconti.

#### **Spese per il personale esterno reclutato con contratti di diritto privato**

Per quanto concerne le spese per il personale, il Collegio - vista la propria giurisprudenza (cfr., fra le altre, deliberazioni: n. 124/2015 del 20.4.2015; n. 134/2015 del 24.4.2015; n. 135/2015 del 20/24.4.2015; n. 136/2015 del 20/24.4.2015; n. 140/2015 del 24/27.4.2015; n. 141/2015 del 24/27.4.2015; n. 142/2015 del 24/27.4.2015; alle cui motivazioni e conclusioni qui si fa espresso rinvio), protesa alla negazione della competenza di questa Sezione nella materia di che trattasi (giurisprudenza consolidata nella stessa interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con la sentenza n.63/2015/EL del 16.9/16.11.2015, nella quale, peraltro, non risultano, al riguardo, espresse, neppure *sub specie* di *obiter* ed in applicazione del principio "*iura novit curia*", valutazioni diverse di detto Organo giurisdizionale) - ritiene l'insussistenza (agli effetti del modulo di controllo commesso, dall'ordinamento, alla Sezione, nella presente sede) della propria competenza all'esame delle spese in questione, salve eventuali competenze, anche di diversi Organi, in altre sedi, nonché eventuali responsabilità derivanti dalla gestione delle spese medesime.

#### **PREMESSO CHE**

Dalla verifica del rendiconto del Gruppo Consiliare "FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' ", relativo all'esercizio 2015 - IX legislatura - I semestre 2015, trasmesso a questa

Sezione in data 25 febbraio 2016 – in uno alla relativa documentazione – con nota prot. gen. n°0003508/U del 25 febbraio 2016 (acquisita al prot. di questa Sezione n°870 del 25 febbraio 2016), sono emerse irregolarità e carenze documentali, nonché esigenze istruttorie e necessità di chiarimenti. Pertanto, veniva disposta, con deliberazione n°30/2016 del 9 marzo 2016, la comunicazione al Presidente del Consiglio regionale della Campania - ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012 n°174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n°213 - delle suddette irregolarità, carenze documentali, esigenze istruttorie e richieste di chiarimenti, indicate nella parte motiva della deliberazione stessa, per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato, con assegnazione di termine.

All'esito dell'esame della nota del Presidente del Gruppo Consiliare "FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' " (nota prot. gen. 0006780E del 7 aprile 2016, trasmessa per il tramite del Presidente del Consiglio regionale con nota acquisita al prot. di questa Sezione al n. 1718 in data 7 aprile 2016) e dei relativi allegati, ritualmente pervenuti a riscontro della predetta deliberazione, la Sezione ha deliberato, nell'odierna camera di consiglio, nei seguenti sensi.

#### **RILIEVI PRELIMINARI**

In sede istruttoria, si chiedeva di chiarire se - ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'allegato "A" al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 (in G.U. - serie generale - n°28 del 2 febbraio 2013) - fosse stato adottato il "disciplinare interno" del Gruppo consiliare (nel quale "sono indicate le modalità della gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità", nel rispetto delle "linee guida" recepite con il predetto d.P.C.M.), trasmettendone, in ipotesi affermativa, copia conforme all'originale debitamente autenticata. Al riguardo, invero, risultava trasmesso a questa Sezione esclusivamente un "REGOLAMENTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE DEL PDL-FORZA ITALIA" (allegato n°38), relativamente al quale, tuttavia, non erano noti - e restano non chiariti, allo stato degli atti - né le modalità di approvazione, né la data di decorso della vigenza. I relativi elementi di incertezza, dunque, non consentono di considerare superato il rilievo di che trattasi.

In ogni caso, anche in mancanza del predetto disciplinare, si chiedeva di specificare "le modalità della gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità" cui fa riferimento il succitato art. 2, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012. Anche in subjecta materia, la risposta fatta pervenire non si rivelava esaustiva. Invero, veniva sostenuto esclusivamente che il "...nel 2013 il Gruppo ha adottato un regolamento per le spese di Funzionamento ai sensi del D.L. 174/2012 dove vengono disciplinate, secondo le linee guida dell'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni nell'adunanza del 05.12.2012, dove e come affluiscono i contributi al Gruppo, come può essere utilizzato il Fondo del Gruppo con la tipologia di spesa ammessa, la procedura di spesa per utilizzare i Fondi, la tenuta della



*contabilità del Gruppo ed il termine entro cui sostenere le spese del gruppo. ..."* (cfr. citata nota di risposta).

La carenza dei chiarimenti forniti comporta la mancata dimostrazione dell'effettivo rispetto di quanto disposto dal succitato art. 2 delle Linee Guida, il quale statuisce che *"Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida"*.

Il contenuto del Regolamento per le spese di funzionamento, che si limita ad elencare la tipologia di spese sostenibili e il regime di autorizzazione, senza entrare nel dettaglio della tenuta della contabilità, unitamente al fatto che il documento allegato è privo di sottoscrizione e di data (allegato n. 38), rendono impossibile superare i rilievi istruttori.

Del resto, la rappresentata lacuna istruttoria appare maggiormente evidente laddove si consideri che, in caso di eventuale mancanza del predetto "disciplinare", il Gruppo risulterebbe illegittimamente esposto al rischio di una rilevazione (e rendicontazione) dei fatti di gestione in base a modalità e criteri non predeterminati. Ciò assume ancora viepiù pregnanza, alla luce delle considerazioni svolte, *infra*, in relazione al registro cronologico degli ordinativi di incasso e pagamento.

In sede istruttoria, infatti, si chiedeva di chiarire se, presso il Gruppo consiliare, fosse stato istituito un registro cronologico degli ordinativi di incasso e di pagamento, trasmettendone, in ipotesi affermativa, adeguata evidenza documentale. La risposta fornita non si appalesava sufficiente. Invero, veniva sostenuto che il *"...Gruppo incassa solo ed esclusivamente le quote mensili da parte del Consiglio regionale e che tali incassi sono riscontrabili e tracciati dal già allegato estratto conto bancario del Gruppo, Per quanto riguarda, invece, i pagamenti il gruppo ha istituito dal dicembre del 2012 un registro delle fatture ricevute dove vengono registrate in ordine cronologico le fatture ricevute con indicazione del numero e della data di emissione, dell'importo e la data di pagamento. E stata allegata copia conforme del registro delle fatture ricevute, e del registro dell'incassi, si precisa inoltre, si precisa inoltre che la verificabilità della gestione condotta dal gruppo Consiliare nel caso specifico è palesemente riscontrabile: dal registro degli acquisti ove si evincono le fatture ricevute e dall'estratto conto del gruppo dove si possono evincere i pagamenti, gli incassi, il gruppo incassa solo ed esclusivamente dal settore ragioneria del consiglio, se vi sono stati prelievi di denaro e quant'altro utile ad accertare i fatti di gestione. ..."* (cfr. nota di risposta citata). Orbene, la presenza di scritture cronologiche, irreversibili e tracciabili in ogni fase temporale e computistica, è indispensabile al fine di consentire l'autonoma, integrale e documentale verificabilità della gestione, da parte del Gruppo consiliare in argomento, delle somme allo stesso assegnate. Invero, la "regolare tenuta della contabilità", cui fa riferimento l'art. 2, comma 3, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit., non può prescindere dall'impianto di scritture atte ad attribuire alla contabilità imprescindibili requisiti di verificabilità e di regolarità. E' di immediata evidenza come tale funzione non possa essere assolta né dal "registro degli acquisti", né da

un'annotazione cronologica delle fatture ricevute (che non dà atto, *ex se*, di tutte le movimentazioni contabili in uscita), né dai periodici estratti conto emessi dall'Istituto di credito. Infatti, la tenuta della contabilità rappresenta un preciso onere che non può ritenersi assolto mediante l'impianto di uno o più sistemi di rilevazione di tipologie di movimentazioni finanziarie (entrate, uscite, fondo economale), che costituiscono, in realtà, i fenomeni che devono essere integralmente rappresentati e formano l'oggetto delle scritture contabili. Inoltre, la tenuta di un conto corrente bancario è destinata a soddisfare una specifica esigenza - recepita nell'art. 4 dell'allegato "A" al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, afferente alla tracciabilità dei pagamenti - che è diversa rispetto a quella definita dall'art. 2 del medesimo allegato.

Dunque, posto che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, la regolare tenuta della contabilità è funzionale ad un controllo "sincronico" da parte del responsabile finanziario del Gruppo, e "diacronico" da parte della Corte dei conti, nella fattispecie, la formale mancanza del predetto documento contabile - che appare costituire il contenuto minimo di qualsiasi forma di contabilità - non rende possibile, in concreto - accompagnandosi alle altre suindicate carenze istruttorie - la verifica certa e incontrovertibile della integrale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute, e, conseguentemente, l'accertamento della veridicità di quanto rendicontato. Del resto, l'adozione e la tenuta di scritture contabili deputate a registrare, in maniera cronologica ed analitica, le operazioni effettuate, deve ritenersi non solo opportuna, ma addirittura indispensabile al fine della verifica assegnata, dal legislatore, a questa Sezione. Inoltre, ciò appare essere perfettamente aderente alle caratteristiche peculiari dello schema di rendiconto dettato dal citato d.P.C.M.. Invero, in base ad esse, a ciascuna posta corrisponde un aggregato di spesa la cui composizione è ricostruibile, in modo attendibile e veritiero, solo con il suffragio di annotazioni contabili certe ed analitiche. L'obbligo di regolare tenuta della contabilità assume, dunque, natura essenziale, sussumibile proprio nella ratio che ha ispirato il cit. d.P.C.M., in ossequio all'art. 9, comma 1, del D.L. n° 174 del 2012. Infine, non appare di minor rilievo la circostanza in base alla quale le modalità con le quali bisogna adempiere all'obbligo della regolare tenuta della contabilità sono rimesse al singolo Gruppo, attraverso l'adozione di un apposito atto di regolamentazione - il disciplinare - la cui esistenza ed adozione, nella fattispecie, non risultano comprovati, e il cui effettivo rispetto da parte del Gruppo, conseguentemente, non è stato possibile verificare. In ogni caso, i criteri adottati devono comunque risultare idonei al controllo affidato, dal legislatore, a questo Organo, sia del rispetto del vincolo pubblicistico delle risorse impegnate, sia della veritiera rappresentazione dei fatti di gestione del rendiconto. E' di immediata evidenza, invero, come sia necessaria la massima trasparenza nella gestione delle risorse, allorquando queste siano poste a carico della finanza pubblica e risultino sottratte, per legittima scelta del legislatore, ad utilizzi alternativi in favore della collettività.

In sede istruttoria, si chiedeva, inoltre, di chiarire se esistesse un inventario dei beni nella disponibilità del Gruppo consiliare, avendo cura di farne pervenire, in caso affermativo,

adeguata evidenza documentale. Al riguardo, veniva precisato che *"...il Gruppo non ha acquistato beni durevoli e che pertanto non ha istituito tale registro (...)"* (cfr. citata nota di risposta).

In sede istruttoria, si chiedeva, altresì, di comunicare le modalità con le quali il Gruppo per quanto di propria competenza, avesse posto in essere adempimenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità dei rendiconti dei Gruppi consiliari prescritti dall'art. 28 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n°33, nonché dall'art.7, della Legge Regionale 24 dicembre 2012 n°38. Al riguardo, il Gruppo comunicava che *"...In riferimento agli obblighi di pubblicità del rendiconto ai sensi della legge regionale 38/2012 si precisa che tale obbligo è stato assolto con la pubblicazione del rendiconto sul sito del Consiglio regionale della Campania da cui lo si può evincere. ..."* (cfr. nota di risposta citata). Invero, alla data del 21 aprile 2016, non risulta che il predetto rendiconto sia stato pubblicato sul predetto sito: nondimeno, come evidenziato dalle Sezioni riunite in speciale composizione, al di là delle dichiarazioni circa la pubblicazione sul sito web della Regione, la questione della pubblicazione dei rendiconti potrebbe trovare ingresso nel giudizio di regolarità relativo al successivo esercizio, stanti le conseguenze che la legge ricollega alla mancata pubblicazione.

In sede istruttoria, inoltre, la Sezione aveva chiesto di precisare la normativa, nonché di trasmettere il prospetto di liquidazione in base ai quali fossero state eventualmente determinate le somme attribuite al Gruppo Consiliare, con indicazione del soggetto responsabile del procedimento di spesa. In *subjecta materia*, la risposta fornita non appare esaustiva, in quanto il Gruppo si è limitato a dichiarare che *"...come già precisato si ribadisce che tali somme sono quelle stabilite dalla legge regionale 38 del 24 dicembre 2012 e che vengono trasferiti al gruppo dal direttore generale del bilancio, ragioneria e status dei consiglieri del Consiglio regionale e sono state contabilizzate nel già allegato registro degli incassi. ..."* (cfr. citata nota di risposta).

In sede istruttoria si chiedeva, infine, di chiarire se, in relazione alle varie tipologie di spesa ammissibili, fossero stati previsti gli importi massimi sostenibili in generale, ovvero gli importi massimi per pagamenti effettuabili in contanti: si chiedeva di chiarire, fornendone adeguata documentazione, se tali limitazioni fossero comunque state previste, anche ai fini degli obblighi di tracciabilità delle operazioni, ovvero se non fosse stato previsto alcun limite al riguardo. Nella citata nota di risposta, in occasione dei chiarimenti forniti sul Disciplinare Interno, il gruppo comunicava, altresì, quanto segue: *"... Si precisa, altresì, che non è stato previsto un importo massimo sostenibile di spesa, e che tutti i pagamenti devono essere tracciabili, non sono ammessi pagamenti in contanti né prelievi in contanti, ..."*. Al riguardo va osservato che l'assenza di una regolamentazione circa gli importi massimi sostenibili in relazione alle varie tipologie di spesa ammissibili si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e di prudenza - che devono ispirare la regolare gestione delle spese - in base ai quali va prevenuta ogni arbitrarietà, di per sé esulante dai principi di buona gestione. È di immediata evidenza, altresì, che tale esigenza assume vieppiù pregnanza alla luce della natura pubblica delle risorse

impiegate, in armonia con quel concetto di controllo "sincronico" da parte del responsabile finanziario del Gruppo, su cui si è già soffermata questa Sezione (deliberazione n.134/2015).

L'assenza di esaustività nelle risposte fornite dal Gruppo - con riferimento a molti dei richiamati rilievi preliminari - non è ritenuta, in questo caso, sufficiente a considerare interamente irregolare il rendiconto, sulla base del criterio di essenzialità e proporzionalità, in base al quale non tutte le violazioni delle citate Linee guida possono dare luogo a una pronuncia di irregolarità. Tali rilievi vanno, comunque, considerati quali raccomandazioni o moniti per una corretta rendicontazione e tenuta della contabilità e, unitamente ad altre carenze documentali evidenziate in seguito, possono dare luogo a pronuncia di irregolarità su singole spese.

### **ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO**

Dall'esame della documentazione fatta pervenire si evinceva che, nella contabilità del Gruppo, era presente un "fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento", per un importo pari ad € 147.878,44. Pertanto, si chiedeva di precisare le modalità di determinazione di tale posta contabile, con supporto di adeguata evidenza documentale, nonché con indicazione della relativa fonte normativa, in base alla quale si era ritenuta quantificabile e disponibile tale somma nel primo semestre dell'esercizio 2015, anche alla luce delle determinazioni assunte da questa Sezione regionale di controllo con deliberazione n.134 del 24 aprile 2015. Al riguardo, veniva replicato che *"...In riferimento alla posta contabile "fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento" come già precisato, si ribadisce che tale posta contabile è l'avanzo di gestione al 31.12.2014 come si evince dall'estratto di conto corrente bancario allegato precedentemente e la fonte normativa di riferimento è l'art.1 comma 23 della L.R. 5 del 6 maggio 2013 che consente di riportare nell'anno successivo l'avanzo non speso nell'anno precedente. Si precisa che tale posta contabile corrisponde alla totalità delle entrate complessivamente trasferite al gruppo dal 01 gennaio al 30 giugno 2015 e tale cifra è corrispondente a quanto spettante al gruppo Consiliare in relazione al numero dei consiglieri componenti lo stesso. ..."* (cfr. nota di risposta citata).

Dall'esame della documentazione fatta pervenire si evinceva, inoltre, che al Gruppo non era stato trasferito alcun importo a titolo di "fondi trasferiti per spese di personale", in quanto *"...gestito direttamente dalla Direzione Personale e Ragioneria del Consiglio regionale..."*.

L'esame del rendiconto *de quo* poneva in evidenza, infine, che il Gruppo consiliare avrebbe incamerato, nel corso dell'esercizio 2015, un importo pari ad € 59.415,08. Al riguardo, si chiedeva di specificare, fornendone adeguata evidenza contabile-documentale - mediante anche l'esibizione, in copia conforme, dell'estratto del conto corrente bancario riferito al periodo gennaio-marzo 2015 - se tale importo corrispondesse alla totalità delle entrate complessivamente trasferite al Gruppo, e poste nella disponibilità del medesimo, dal 1° gennaio al 30 giugno 2015. Si chiedeva, altresì, di specificare se tale cifra risultasse

corrispondere a quanto spettante al Gruppo consiliare in relazione al numero dei Consiglieri componenti dello stesso.

Si prende atto dei chiarimenti forniti in relazione al fondo di cassa iniziale; tuttavia, gli ultimi due rilievi si ritengono non superati, in quanto non è stata fornita alcuna risposta al riguardo e non sono stati esibiti l'estratto del conto corrente bancario riferito al periodo gennaio-marzo 2015 e la dettagliata documentazione sui contributi corrisposti dal Consiglio, con conseguente impossibilità di verificare la documentazione contabile relativa alle movimentazioni bancarie per il trimestre sopra indicato nonché impossibilità di verificare la corrispondenza, sul versante delle entrate, dei dati contenuti nel rendiconto con l'ammontare dei contributi corrisposti o corrispondibili dal Consiglio. Ciò anche in relazione alle eventuali conseguenze scaturenti, con riferimento alle risorse disponibili per il periodo considerato (primo semestre 2015), dalla richiamata deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 134 del 24 aprile 2015, alla luce della sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 66/2015.

Ciò posto, l'assenza di esaustività nelle risposte fornite dal Gruppo con riferimento ai richiamati rilievi non è ritenuta sufficiente a considerare interamente irregolare il rendiconto, sulla base del criterio di essenzialità. Evidentemente, però, le carenze documentali emerse anche su altri aspetti, saranno valutate nel prosieguo del controllo ai fini della dimostrazione della veridicità e della correttezza delle singole spese. Questa Sezione non può, peraltro, esimersi dal richiamare l'onere di collaborazione istruttoria incombente sui Gruppi rispetto alle richieste formulate dalla Sezione di controllo e, quindi, la non correttezza di risposte generiche, parziali e/o lacunose.

### **USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO**

**1.** Dall'esame della documentazione fatta pervenire si evinceva che il Gruppo sosteneva "**spese postali e telegrafiche**" per un importo complessivo pari ad € 557,00. Al riguardo, si chiedeva di puntualizzare se tale importo risultasse afferente ad operazioni documentate dalle fatture allegate, nelle quali venivano indicati esclusivamente gli elenchi dei destinatari delle spedizioni effettuate. Tuttavia, dalla documentazione a supporto delle spese *de quibus* non era desumibile la dimostrazione della congruità e della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.).

Nella citata nota di risposta veniva comunicato che *"...In riferimento alla posta contabile "spese postali e telegrafiche" per un importo di € 557,00 si precisa che tale spesa è stata effettuata per inviare al personale a contratto di diritto privato del gruppo dell'anno 2014 la certificazione del compenso avuto e delle ritenute effettuate da parte del Gruppo nello stesso anno. Alle fatture è allegata la distinta dei nominativi a cui è stata recapitata per raccomandata la certificazione per gli eventuali e successivi adempimenti da parte del dipendente a contratto del Gruppo. La legge in materia stabilisce che entro la data di liquidazione e pagamento delle imposte, in questo caso IRPEF e Addizionali, che scaturiscono dai modelli dichiarativi Unico o*

*Modello 730, il datore di lavoro ha l'obbligo di inviare al lavoratore la certificazione dei compensi corrisposti nell'anno precedente. Dal momento che la Dichiarazione dei redditi del 2014 viene fatta nel 2015 è ovvio che le certificazioni al personale con contratto di diritto privato del gruppo venga fatta nel 2015. In riferimento alla tipologia di spesa "spese postali e telegrafiche" appare chiaro che l'invio di una lettera - certificazione - al personale del gruppo attraverso un servizio di posta privata, economicamente è vantaggioso sotto l'aspetto economico, è sicuramente riconducibile alla voce di spesa imputata. ...".*

In relazione alle suddette spese, dunque, il Presidente del Gruppo si è limitato a precisare che le stesse sono dovute all'invio di certificazioni degli emolumenti spedite ai dipendenti del Gruppo, in osservanza dei doveri del datore di lavoro. Di conseguenza, in assenza di ulteriori elementi documentali (quali, ad esempio, il numero di dipendenti assunti nel periodo considerato e/o il costo medio dell'invio, anche nel confronto con il prezzo praticato dal servizio postale pubblico), non è possibile verificare la spesa alla luce di generali principi di sobrietà finanziaria e di ragionevolezza.

In proposito, si può osservare che, dal confronto con le spese sostenute dal Gruppo per le medesime ragioni nell'esercizio precedente, emerge che l'importo riferito ad un solo semestre (primo semestre 2015) è stato pari al doppio di quello sostenuto per un intero anno (€ 216,50 nel 2014). Ciò, in assenza di ulteriori elementi documentali a sostegno della congruità della spesa, non consentirebbe di ritenere la spesa del tutto congrua in relazione ai principi di sobrietà finanziaria e di ragionevolezza. Ciononostante, anche in considerazione dei principi di "essenzialità" e di proporzionalità, si ritiene che non si possa dichiarare interamente irregolare la spesa "de qua", non potendosi comunque sottacere, sempre sotto il profilo documentale ed in termini di maggiore responsabilizzazione, che l'asserzione della riconducibilità alle finalità del gruppo va accompagnata da puntuale rinvio a specifica ed espressa finalità, con raccomandazione della necessità di fornire maggiori elementi informativi in ordine a inerenza e congruità della spesa, in quanto non sarebbero ammissibili in futuro, in analoghe circostanze e in considerazione dei rilievi contestati in questa sede, eventuali carenze informative.

**2.** Dall'esame della documentazione fatta pervenire si evinceva che il Gruppo aveva sostenuto **"spese per libri, riviste e quotidiani"** per un importo complessivamente pari ad € 1.943,10. Tuttavia, dall'esame specifico delle fatture relative a tali acquisti l'importo speso a tale titolo risultava pari complessivamente ad € 1.937,50: si chiedevano chiarimenti in merito e, ove necessario, si chiedeva di trasmettere un nuovo prospetto di rendiconto "rettificato", corredato della prescritta dichiarazione di veridicità e di conformità all'originale. Inoltre, la documentazione afferente all'acquisto di riviste e quotidiani, effettuato nel periodo 01/06/2015- 22/06/2015, risultava sprovvista della dimostrazione della congruità della spesa, in relazione all'attività istituzionale del Gruppo consiliare, poiché l'importo speso per tale mensilità, pari ad € 440,70, si discostava molto dagli importi spesi in media nelle altre mensilità (circa € 250,00 mensili). Nella citata nota di risposta veniva chiarito che *"...In riferimento alla posta contabile "spese per acquisti di giornali e periodici" per un importo di €*

1.942.20 si precisa che la somma imputabile a questa posta contabile è € 1.942,20 e che per mero errore è stato scritto € 1.943,10, la differenza di € 0.70 è imputabile ai costi bancari, e la differenza di € 0.20 è imputabile alla posta contabile "versamento ritenute fiscali per spese di consulenze". Al riguardo si trasmette un nuovo prospetto di rendiconto rettificato corredato dalla prescritta dichiarazione di veridicità e conformità all'originale (ALL 1) In riferimento alla congruità della spesa con l'attività istituzionale del gruppo si precisa che trattandosi di acquisti di quotidiani generalisti di tiratura nazionale contenenti varie pagine regionali sembra coerente con l'attività istituzionale di un gruppo Regionale Consiliare. ...".

Si prende atto dei chiarimenti forniti, pur evidenziando, anche in questo caso, la non esaustività degli stessi. Si ritiene che non ricorrano, tuttavia, in questo specifico caso, elementi sufficienti per la dichiarazione di assoluta irregolarità delle spesa "de qua".

**3.** Per quel che concerne le "spese per consulenze, studi ed incarichi", afferenti ai rapporti posti in essere nel primo semestre 2015, si riscontrava, in sede istruttoria, che il Gruppo regionale, nella persona del Capogruppo, aveva stipulato contratti con i Sig.ri: P.M., R.C. e S.U. **L'importo complessivo di tali contratti, pari ad € 21.126,80**, veniva contabilizzato nella riga del rendiconto rubricata "spese per consulenze, studi ed incarichi". Al riguardo, la Sezione rilevava irregolarità e richiedeva chiarimenti, con la deliberazione di comunicazione n° 30/2016, relativamente a ciascuno dei predetti contratti e invitava, comunque, il Gruppo a chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, quale fosse stato il *modus operandi* seguito, in sede di stipula dei predetti tre contratti, nella scelta dei privati contraenti, ovvero: se fosse stato preventivamente valutato il possesso di adeguate professionalità e qualificazione, anche in considerazione delle specificità delle funzioni svolte dal Gruppo consiliare; veniva, altresì, richiesto dalla Sezione, con riferimento a ciascuno dei contratti esaminati, se fra i contraenti sussistesse un rapporto di parentela e/o affinità, ostativo, in base alla vigente normativa, alla stipula di contratti con il Gruppo consiliare di che trattasi.

Il Presidente del Gruppo precisava che "In riferimento alle "spese per consulenza ed incarichi" per un importo di € 21.126,80 si precisa quanto segue: in riferimento al dott. P.M. è iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Napoli dal 25.02.1990 ed è iscritto al registro dei revisori contabili al n. 127268 dal 22.10.2002, nell'ambito del personale del Gruppo non vi è una figura professionale avente medesima professionalità. In riferimento all'attività svolta il medesimo è tenuto alla contabilità del gruppo, per quanto riguarda l'attività di tesoriere del gruppo è colui che dal dicembre 2012 effettua i pagamenti del gruppo su autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. Riguardo all'art. 5 del contratto stipulato con il gruppo si chiarisce che il Professionista opera, nell'espletamento della sua attività, nei locali del Gruppo presso il Consiglio regionale e che tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico deve essere consegnata nei locali preposti presso l'ufficio nel palazzo del Consiglio regionale. In riferimento al prof. C.R. è professore all'università di Federico II, ha collaborato sotto l'aspetto amministrativo con il gruppo nelle stesura di alcune leggi e regolamenti regionali. In

*riferimento al Consulente del Lavoro rag. S. U. ha tenuto la contabilità del personale a contratto del Gruppo con i relativi adempimenti fiscali e previdenziali per legge".*

Il Presidente del Gruppo, con la surrichiamata nota di risposta ha fornito chiarimenti che non possono reputarsi del tutto esaustivi. Va, innanzitutto, evidenziato che per tutti e tre i contratti non è stato chiarito se sussistano, per i professionisti scelti, rapporti di parentela e affinità ostativi alla stipula dei contratti. La Sezione è chiamata a verificare la "regolarità" dei rendiconti, vale a dire la conformità dell'uso dei fondi pubblici ai vincoli di destinazione impressi dalla legge, o in base alla legge stessa (cfr. decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"), oltre che in base ad altre norme (statali e regionali) anche di natura regolamentare. In proposito, rileva altresì la Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 279 del 29 ottobre 2013 - pure richiamata dalla Delibera n. 321 del 17 aprile 2014 (recante "Disciplinare per la definizione delle modalità di utilizzo del contributo per le spese del personale dei gruppi in attuazione dell'art. 1, comma 2, legge regionale n. 5/2013") - laddove si prevede, che *"oltre alle condizioni di incompatibilità espressamente stabilite dalla legge, non possono essere comandati o distaccati presso qualsiasi gruppo consiliare né possono essere sottoscritti con qualsiasi gruppo consiliare contratti di diritto privato di cui al presente disciplinare con coloro che abbiano, con consiglieri regionali della Campania in carica, rapporti di parentela o affinità di cui agli articoli 74-78 del codice civile entro e compreso il terzo grado"*.

Le risposte fornite in proposito dal Presidente del Gruppo - che, con specifico riferimento alle consulenze, non contengono alcun chiarimento - non possono ritenersi sufficienti. Anche qualora si volesse considerare come riferita alle consulenze la dichiarazione di assenza di rapporti di parentela fornita dal Presidente del Gruppo nella citata nota di risposta con riferimento ai contratti stipulati per *"redazione, stampa di periodici e altre spese di comunicazione"*, la stessa dichiarazione non sarebbe comunque sufficiente, non essendo stato specificato né dichiarato nulla in relazione all'assenza di rapporti di affinità. L'onere informativo del Gruppo non è stato pertanto assolto, fermo restando che questa Sezione non può, allo stato degli atti e stante la natura del presente controllo, indagare ulteriormente sul punto. Ciononostante, non può comunque sottacersi, sempre sotto il profilo documentale ed in termini di maggiore responsabilizzazione, che l'asserzione della riconducibilità alle finalità del Gruppo e della correttezza della spesa va accompagnata da puntuale supporto documentale o quanto meno da specifico rinvio anche alla normativa che è vincolante per l'attività negoziale del Gruppo, lasciando altrimenti spazio ad ulteriori possibili interventi di altri competenti organi. Evidentemente, come già evidenziato, la natura pubblica del contributo e il vincolo di destinazione impresso allo stesso dalla legge richiedono che - oltre all'inerenza con l'attività istituzionale del gruppo, venga garantita la legittimità intrinseca della spesa, intesa come rispetto della normativa sostanziale comunque applicabile alla concreta modalità di impiego del



contributo prescelta dal gruppo (in proposito, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regione Emilia-Romagna, sentenza 10 ottobre 2014 n. 140/R). Ciò posto, di seguito saranno esaminati gli ulteriori rilievi e richieste della Sezione, valutando le relative deduzioni fornite dal Gruppo, suddivisi per ciascuna delle fattispecie in argomento.

In particolare, con riferimento al primo dei tre contratti, la Sezione aveva osservato quanto segue:

*"...A) Contratto di consulenza con il rag. S.U. per "prestazioni di consulenza ed assistenza del personale a contratto del Gruppo in materia di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed Agenzia delle entrate", con corrispettivo pattuito di € 1.500,00 mensili, oltre ad accessori di legge. L'oggetto descrittivo dei pagamenti mensili, riportato in fattura, è il seguente: "Onorari per Consulenza dei lavori resaVi".*

*Relativamente a tale spesa, non è stata prodotta alcuna documentazione che consenta di poter verificare la coerenza della spesa sostenuta con le finalità previste dalla legge, con particolare riferimento all'espressa riconducibilità della stessa all'attività istituzionale del Gruppo (art. 1, comma 3, lett. a) dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012), né risulta, comunque, se, nella fattispecie, sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla spesa sostenuta.*

*Occorre, inoltre:*

*- comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo, o di collaboratori con contratti di diritto privato, siano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del soggetto incaricato del servizio;*

*- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussista un rapporto di parentela o affinità ostativo, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame. ...".*

Con riferimento alle predette, rappresentate esigenze istruttorie, il riscontro fornito non può considerarsi appagante ("In riferimento al Consulente del Lavoro rag. S. U. ha tenuto la contabilità del personale a contratto del Gruppo con i relativi adempimenti fiscali e previdenziali per legge"), in quanto nulla è stato documentalmente prodotto di ulteriore rispetto a quanto già posto dal Gruppo consiliare nella disponibilità di questa Sezione.

Va, tuttavia, evidenziato, in sede di controllo documentale e in base all'esame della disciplina regolamentare sulle spese per il personale che, nel corso della IX legislatura, vigeva il disciplinare per la definizione delle modalità di utilizzo del contributo per le spese del personale dei Gruppi, di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 321 del 17 aprile 2014, ai sensi della quale, al punto 4.2, "il gruppo consiliare che intenda avvalersi della possibilità di fare ricorso a contratti di diritto privato, ha l'obbligo di affidare un incarico ad un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro per lo svolgimento degli obblighi relativi all'apertura del rapporto e dei successivi adempimenti contributivi, fiscali ecc. sulla

base dello schema di mandato disponibile sulla piattaforma intranet del Dipartimento. Al fine di contenere la spesa, si raccomanda ai gruppi di ricercare forme di condivisione di tali servizi professionali". Al punto 4.3, si specifica, inoltre, che "il costo della prestazione del professionista di cui al precedente punto 4.2. è da considerarsi connesso alle spese del personale ed in quanto tale deve essere portato a valere sui contributi alle spese per il personale. Pertanto il capogruppo una volta sottoscritto il mandato lo inoltra al dipartimento, indicando nella lettera di trasmissione, a pena di irricevibilità, la stima del costo annuale del professionista, comprensivo di ogni onere a carico del Gruppo e dell'IVA ove dovuta. Il Dipartimento, procede alla prenotazione del budget del Gruppo di una somma pari alla stima così comunicata e non procede ad alcun pagamento, oltre quell'importo. È sempre facoltà del Capo Gruppo richiedere al Dipartimento, ove esista disponibilità residua, di aumentare l'importo prenotato sul budget per il pagamento del professionista". Al punto 4.4 si prevede che "Il professionista incaricato emette su base trimestrale ed intestandola al Gruppo, la propria fattura nella quale indica analiticamente tutte le prestazioni rese nel periodo. In caso la fattura deve indicare, obbligatoriamente, le seguenti voci:

"Verifica regolarità civilistica, fiscale e previdenziale e verifica della presenza delle clausole e delle dichiarazioni richieste dal disciplinare", tale voce deve essere presente per ciascuno dei contratti stipulati nel trimestre i quali devono essere analiticamente indicati in fattura;

"adempimenti relativi alla gestione dei contratti ed emissione di buste paghe ed elaborazione di F24 per il versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali" relativi a ciascuno dei contratti in essere nel trimestre".

Il punto 4.5 prescrive, inoltre, che "il capogruppo ricevuta la fattura del professionista, ove ritenga che possa essere pagata, vi appone uno specifico "visto di veridicità e correttezza" e la inoltra al Dipartimento. Il Dipartimento, verificata la regolarità della fattura rispetto alle indicazioni di questo disciplinare e la capienza rispetto alle somme prenotate, ne autorizza il pagamento. Se la verifica dà esito negativo il Dipartimento ne comunica i motivi al Gruppo".

Orbene, da quanto sopra esposto, e in assenza di ulteriori chiarimenti da parte del Gruppo (nonostante le richieste formulate con la citata deliberazione di "comunicazione" n° 30/2015), non è possibile verificare se la spesa sostenuta a valere sulle somme "trasferite" al Gruppo fosse rendicontabile. La disciplina regolamentare regionale, infatti, prevedeva, per il semestre in esame, che il Consulente del lavoro incaricato dello svolgimento degli obblighi relativi all'apertura dei contratti di lavoro instaurati con il Gruppo e dei successivi adempimenti contributivi, fiscali e previdenziali, fosse pagato con risorse a valere sui fondi destinati al personale e gestiti dal Consiglio regionale (mediante il "Dipartimento"). La disciplina regionale prevedeva, inoltre, una specifica procedura di affidamento dell'incarico con contratto di mandato, stipulato nelle forme e con le modalità prescritte dal Consiglio regionale, così come la redazione di puntuale fattura, indicante nel dettaglio le prestazioni rese dal professionista. Evidentemente, l'oggetto del contratto stipulato dal Capogruppo ("prestazioni di consulenza ed assistenza del personale a contratto del Gruppo in materia di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro

ed Agenzia delle entrate") e il generico riferimento contenuto nella fattura ("Onorari per Consulenza dei lavori resaVi"), in presenza di una disciplina regionale che avrebbe imposto al Gruppo di avvalersi di un professionista incaricato secondo le richiamate modalità e pagato con risorse gestite dal Consiglio regionale, non consente di escludere che analoghe (o medesime) prestazioni consulenziali siano state rese anche da altro professionista incaricato dal Gruppo o che il consulente incaricato dal Gruppo non potesse, in effetti, essere pagato con risorse trasferite per spese di funzionamento. Quest'ultima considerazione sembra, peraltro, avvalorata dal fatto che, solo in seguito ad una modifica regolamentare, e soltanto a partire dalla X legislatura, "il gruppo consiliare che intenda avvalersi della possibilità di fare ricorso a contratti di diritto privato, ha l'obbligo di affidare un incarico ad un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro per lo svolgimento degli obblighi relativi all'apertura del rapporto e dei successivi adempimenti contributivi, fiscali ecc. sulla base dello schema di mandato disponibile sulla piattaforma intranet. Il costo della prestazione del professionista grava sulle spese di funzionamento del gruppo ed è indicato nel relativo rendiconto" (Determina n. 557 del 5 giugno 2015 della Direzione Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale Campania recante "Disciplinare per la gestione delle modalità di utilizzo del contributo per le spese del personale dei gruppi definito ai sensi dell'art. 5, della l.r. 5/2013", applicabile con riferimento alla X legislatura). Di conseguenza, la conclusione cui questa Sezione deve pervenire, in assenza di elementi documentali che dimostrino il contrario, è che la spesa "de qua" non fosse effettuabile e, quindi, rendicontabile, in quanto la disciplina regionale per la IX legislatura, in cui rientra il periodo in esame, prevedeva che la stessa spesa venisse effettuata avvalendosi di altri fondi destinati alle spese per il personale ("non trasferiti" al Gruppo e gestiti direttamente dal Consiglio regionale, vedi in proposito, tra le altre, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 124/2015). Mancano elementi per affermare con certezza che il Gruppo abbia incaricato altro professionista di attività analoghe a quelle svolte dal consulente S.U.; tuttavia, si ravvisa anche l'assenza di elementi che escludano una eventuale sovrapposizione di attività.

Alla luce di quanto sopra, ferme restando le considerazioni evidenziate in premessa con riferimento alla mancanza di dichiarazioni circa l'assenza di rapporti di parentela e affinità, permangono, dunque, tutte le carenze documentali, che non consentono di poter verificare "funditus" e con la necessaria certezza, la coerenza della spesa di che trattasi con le finalità previste dalla legge sotto l'aspetto della sua correttezza, stante l'esigenza conoscitiva - non soddisfatta in sede istruttoria - circa l'assenza di una professionalità analoga in seno al personale in comando, distaccato o assunto per il tramite del Consiglio regionale, e considerate le previsioni di natura regolamentare che, durante la IX legislatura, non avrebbero consentito il pagamento e la rendicontazione delle spese riferite al consulente del lavoro, a valere sulle risorse trasferite al Gruppo per spese di funzionamento.

Con riferimento al secondo dei contratti in argomento, la Sezione, nella menzionata deliberazione di comunicazione, rilevava quanto segue:

*"...B) Nei confronti del Prof. R.C. è stato stipulato un contratto, in data 02/01/2015, denominato di "conferimento di incarico professionale", che prevede una decorrenza temporale "...dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito dal mese di gennaio ad mese di maggio del 2015...". L'incarico de quo ha per oggetto"... prestazioni di consulenza ed assistenza legale in relazione alle problematiche di diritto amministrativo inerenti l'attività istituzionale e funzionale del Gruppo mandante nella corrente Legislatura ...". Inoltre, dalla lettura dell'art. 2, si evince che al Prof. R.C. è stato riconosciuto "...un compenso mensile pari a 1.000,00 € (mille/00) oltre ad accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.) ...". In primo luogo, si voglia qui trasmettere la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del Prof. R.C., della suindicata attività, al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.). In secondo luogo, si voglia comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, o fuori ruolo, siano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del Prof. R.C.*

*Inoltre, si voglia comunicare se, fra i contraenti, sussista un rapporto di parentela o di affinità ostativo, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame. ...".*

Anche con riferimento alle predette, rappresentate esigenze istruttorie, il riscontro fornito non può considerarsi appagante: nella deliberazione di "comunicazione" si era contestata la genericità dell'oggetto del contratto e si era chiesto di esibire documentazione idonea a verificare l'inerenza della spesa, ma il Presidente del Gruppo si è limitato a specificare che *"...In riferimento al prof. C. R. è professore all'università di Federico II, ha collaborato sotto l'aspetto amministrativo con il gruppo nella stesura di alcune leggi e regolamenti regionali. ..."* (cfr. nota di risposta citata).

Al di là del generico riferimento contenuto nell'oggetto del contratto e nei successivi chiarimenti trasmessi dal Gruppo (che appaiono, peraltro, parzialmente difformi a quanto individuabile dall'oggetto del contratto), nessun ulteriore elemento documentale è stato fornito in risposta alla delibera di comunicazione. A mero titolo esemplificativo (anche tenuto conto dei riscontri effettuati su altri gruppi, delle deliberazioni adottate da questa Sezione regionale di controllo negli scorsi esercizi, delle sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione, nonché delle raccomandazioni contenute nella cit. Circolare n° 04 del 19/12/2014) si sarebbe potuto documentare, in merito alla effettività e congruenza della spesa, l'attività svolta dal consulente (comprovabile anche con l'esibizione di report, memorie, relazioni eventualmente redatte nel corso dell'attività consulenziale), oltre che, in relazione alla congruenza e proporzionalità del costo rispetto ai servizi professionali resi, mediante esibizione del curriculum del professionista e/o del confronto tra preventivi di altri professionisti. In assenza dei predetti elementi, anche avvalendosi del principio di ragionevolezza, non è possibile verificare la correttezza della spesa intesa come coerenza delle spese sostenute con le finalità

previste dalla legge (articolo 1, d.P.C.m. 21 dicembre 2012), stante la genericità della descrizione dell'oggetto dell'incarico e dei successivi chiarimenti, risolvendosi in una mera clausola di stile, che non consente di valutare l'inerenza ai fini istituzionali del Gruppo consiliare (Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 5/2015). In proposito, rileva anche la cit. Circolare n.4 del 19 dicembre 2014 del Dipartimento Segreteria Generale Amministrativa del Consiglio regionale della Campania, laddove si forniscono indicazioni ai Gruppi per la redazione dei rendiconti: *"Per la individuazione di tali tipologie di spesa si rinvia alle determinazioni delle Sezioni Riunite in sede di Controllo del 15 febbraio 2005 e del 14 marzo 2008. Dato il carattere di tale tipologia di spesa, si suggerisce di prestare sempre massima attenzione all'esigenza di dimostrare, nel modo più certo possibile: a) l'effettiva esigenza e lo inerenza della spesa; b) l'effettività della spesa, fornendo, ad esempio, come minimo, una relazione del professionista da cui risulti una indicazione analitica delle prestazioni erogate" del monte ore impiegato, e/o, nel caso di ricerca, allegando copia dello studio o ricerca prodotto; c) la adeguatezza della, qualifica professionale. del fornitore di servizi, opportunamente dimostrabile dal curriculum e/o profilo debitamente autocertificato dal professionista e/o dal rappresentante legale della società fornitrice; d) la impossibilità di ottenere la medesima prestazione da altro personale già inquadrato presso il gruppo (e.g. personale comandato, distaccato, funzionalmente assegnato o assunto con contratto di diritto privato); e) la non sovrapposizione a servizi di consulenza o supporto già forniti dal consiglio (ad esempio non sarà ragionevole assegnare un incarico per redigere linee guide analoghe a quelle che 'si stanno già fornendo con questa circolare); f) la congruità del prezzo pagato rispetto alla prestazione prestata, illustrata, ad esempio, facendo riferimento a tariffe professionali ovvero evidenziando le procedure seguite per garantire il rispetto dei valori di mercato (e.g. presenza di più preventivi)".*

Le predette raccomandazioni, sebbene non normativamente vincolanti, fanno riferimento agli orientamenti di questa Corte dei conti e, in particolare, di questa Sezione regionale di controllo, e avrebbero potuto fornire anche utili indicazioni circa gli elementi documentali e informativi da fornire a questa Sezione per la valutazione dell'inerenza della spesa *"de qua"*. Tanto si rileva, anche ai fini della valutazione di un errore *"scusabile"* del Gruppo che, in questa particolare circostanza, considerato quanto sopra evidenziato, non può ritenersi sussistente. Alla luce di quanto sopra - ferme restando le considerazioni evidenziate in premessa con riferimento alla mancanza di dichiarazioni circa l'assenza di rapporti di parentela e affinità - permangono, dunque, tutte le carenze documentali, che non consentono di poter verificare *"funditus"*, e con la necessaria certezza, la coerenza della spesa di che trattasi con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua correttezza.

Riguardo al terzo dei contratti *de quibus*, veniva osservato, nella già menzionata deliberazione n°30/2016, quanto segue:

*"...C) Nei confronti del sig. P.M. è stato stipulato un contratto, in data 02/01/2014, denominato di "incarico professionale", che prevede una decorrenza temporale "...fino alla*

scadenza delle legislatura...". L'incarico de quo ha per oggetto: "...tenuta contabilità del gruppo in particolare registrazione su apposito registro delle fatture ricevute in ordine cronologico, effettuare i pagamenti ai fornitori del gruppo su autorizzazione scritta del Presidente, predisporre ogni altro adempimento di natura contabile, inoltre avere rapporti con la Banca in cui è acceso il c/c del Gruppo...". Inoltre, dalla lettura dell'art. 2, si evince che al Sig. P.M. è stato riconosciuto "...un compenso mensile pari a 1.000,00€ (mille/00) oltre ad accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.) ...". In primo luogo, la documentazione fatta pervenire non appare esaustiva al fine di comprovare lo svolgimento, da parte del sig. P.M., della suindicata attività. Invero, è stata fatta pervenire esclusivamente copia del "Registro delle Entrate e delle Uscite" provvista di una sigla da parte del "tesoriere" ma sprovvista di data. E' di immediata evidenza come tale documentazione si appalesi non sufficiente alla dimostrazione della congruità e della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato "A" al DPCM del 21.12.2012 cit.).

In secondo luogo, si voglia chiarire quanto riportato nell'art. 5 del contratto de quo, "Obblighi del mandante" dove si legge, fra l'altro, "Il mandante, salva diversa intesa, ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso l'ufficio preposto in Consiglio Regionale la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico garantendone fin d'ora la completezza, l'esattezza e la autenticità...". Inoltre, si voglia comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, o fuori ruolo, ovvero tra il personale a contratto, siano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del sig. P.M.. Infine, si voglia comunicare se, fra i contraenti, sussista un rapporto di parentela e/o di affinità ostativo, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame. ...".

Con riferimento alle predette, rappresentate esigenze istruttorie di cui alla deliberazione di "comunicazione" n. 30/2015, il riscontro fornito non può considerarsi appagante, in quanto nulla è stato documentalmente prodotto di ulteriore rispetto a quanto già posto dal Gruppo consiliare nella disponibilità di questa Sezione, non sufficiente per poter accertare la regolarità della spesa, anche in considerazione delle carenze evidenziate nei "rilievi preliminari" a proposito della tenuta della contabilità. Permangono, dunque, - ferme restando le considerazioni evidenziate in premessa con riferimento alla mancanza di dichiarazioni circa l'assenza di rapporti di parentela e affinità - tutte le carenze documentali, che non consentono di poter verificare *funditus*, e con la necessaria certezza documentale, la coerenza della spesa di che trattasi con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua correttezza, in termini di riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, commi 1 e 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.).

4. Fermo restando quanto innanzi rilevato in ordine alla previsione dell'adozione di un "disciplinare interno", dall'esame della documentazione fatta pervenire si evinceva che il Gruppo sosteneva **"spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o**

**periodici e altre spese di comunicazione, anche web" per un importo complessivo pari ad € 36.100,06.**

Al riguardo, la risposta fatta cumulativamente pervenire non si rivela esaustiva, persistendo, dunque, le già rilevate e comunicate irregolarità. Invero, la risposta di che trattasi risulta meramente confermativa di quanto già documentato in sede istruttoria; infatti, viene genericamente e globalmente sostenuto, in sede controdeduttiva, che *"...In riferimento alla posta contabile "spese per la redazione, stampa, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web" per € 36.100,36 a) Si precisa che nessuno dei contraenti è in rapporto di parentela con i consiglieri del Gruppo e che nell'ambito del personale del Gruppo non vi sono presenti soggetti. Le attività di comunicazione istituzionale del Gruppo e dei singoli Consiglieri al gruppo sono state svolte nel periodo antecedente alla cosiddetta "par condicio". La comunicazione istituzionale del gruppo e dei singoli Consiglieri appartenenti al gruppo medesimo è riconducibile all'attività istituzionale effettivamente svolta nell'ambito della istituzione consiglio Regionale e non nella generica e generale attività politica del partito o del singolo esponente. ..."* (cfr. nota di risposta citata).

Non viene dedotto alcunché di specifico in ordine a ciascuno dei rilievi formulati, risultando violati, in tal modo, gli oneri di collaborazione istruttoria incombenti sul Gruppo rispetto alle richieste formulate dalla Sezione di controllo.

Le rilevate (e non superate) carenze, omissioni ed insufficienze, unite a quelle che si evidenzieranno specificamente *"infra"*, non consentono, comunque, di poter verificare esaustivamente, per la maggior parte delle spese rendicontate, la coerenza delle spese *"de qua"* con le finalità previste dalla legge, con particolare riferimento alla correttezza degli esborsi, nonché all'espressa riconducibilità degli stessi all'attività istituzionale del Gruppo (art. 1, commi 1 e 3, lett. a) dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012).

Ciò premesso, l'importo complessivo, speso dal Gruppo, in ordine alle surrichiamate spese, risulta ammontare ad € 36.100,36, e risulta suddiviso nelle seguenti, singole operazioni contabili:

**A)** *"Contratto di consulenza e fornitura di servizi di comunicazione"* stipulato tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo (denominata, in atto, "gruppo politico") e un'Associazione con sede legale in Piedimonte Matese, in persona di soggetto non specificato in contratto (firma illeggibile), per un importo pari ad € 2.000,00, più Iva (cfr. fattura n°32 del 10/04/2015). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: *"Assistenza e gestione dell'informazione istituzionale web sui social network per il periodo 10/01/2015-10/04/2015 per il Consigliere regionale del Gruppo Forza Italia G. N."*. In sede istruttoria, dalla lettura del contratto de quo si evinceva, fra l'altro, quanto segue:

*"Premesso che: (...) il Consigliere regionale della Campania N.G. è interessato ad un sostegno nel campo della comunicazione sul web relativo all'attività istituzionale e politica (...)"*

*Articolo 2 - Oggetto del contratto*

*Il Gruppo politico commette all'Associazione (...) la fornitura dei seguenti servizi: Assistenza e gestione del sito web per il periodo 10/01/2015 - 10/04/2015...*

*Articolo 3 - Tempi di lavorazione e fornitura*

*L'Associazione si impegna a predisporre i servizi ed eventuali materiali in conformità ai termini e tempi concordati con gli Uffici competenti del suddetto Gruppo politico (...)*

*Articolo 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento*

*Il corrispettivo pattuito ed accettato in relazione alla erogazione dei servizi di cui al presente accordo è di € 2.000,00 più Iva come per Legge. Il pagamento avverrà con le seguenti modalità: emissione da parte dell'Associazione di regolare fattura posticipata relativa al servizio per i suddetti mesi dalla data di stipula (...)*

Si chiedeva, dunque, di chiarire quanto segue:

- specificare nominativo, funzioni e poteri del soggetto sottoscrittore del contratto di consulenza in nome dell'Associazione;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte dell'Associazione contraente, delle attività, agli effetti della dimostrazione della congruenza e della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.). In particolare, si chiedeva di esibire adeguata documentazione che comprovasse la riferibilità delle attività svolte dall'Associazione contraente alle attività istituzionali del Gruppo, in quanto risultava la mancata coincidenza, sul piano formale, tra l'intestazione del "Contratto" - in cui il cliente era identificato nel "Gruppo consiliare regionale Forza Italia" (anche se la firma in calce al contratto era illeggibile) - ed il destinatario delle prestazioni, che sembravano riferite esclusivamente ad un singolo consigliere (nella fattispecie, il Capogruppo). In particolare, non era evincibile, dalla documentazione in atti, se fosse possibile distinguere - tra le attività svolte in favore del Consigliere G.N. - quelle inerenti alla divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo, anche nella persona del singolo Consigliere, e quelle ricadenti nell'attività politica generale - del partito o del singolo esponente - le quali ultime, com'è noto, secondo le prescritte Linee Guida, non sarebbero rendicontabili;
- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussisteva un rapporto di parentela o affinità ostativo, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame;
- fornire adeguata evidenza documentale relativa al modus operandi seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se fosse stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenuta. Si chiedeva, altresì, di chiarire se l'attività di comunicazione in parola fosse stata effettuata nel rispetto della prescrizione delle citate linee guida secondo le quali "d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio".



Orbene, a nessuna delle suelencate richieste e rilievi veniva replicato alcunché di utile ai fini istruttori, a parte una generica dichiarazione ("*...In riferimento alla posta contabile "spese per la redazione, stampa, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web" per € 36.100,36 a) Si precisa che nessuno dei contraenti è in rapporto di parentela con i consiglieri del Gruppo e che nell'ambito del personale del Gruppo non vi sono presenti soggetti. Le attività di comunicazione istituzionale del Gruppo e dei singoli Consiglieri al gruppo sono state svolte nel periodo antecedente alla cosiddetta "par condicio". La comunicazione istituzionale del gruppo e dei singoli Consiglieri appartenenti al gruppo medesimo è riconducibile all'attività istituzionale effettivamente svolta nell'ambito della istituzione consiglio Regionale e non nella generica e generale attività politica del partito o del singolo esponente. ...*"). In particolare, al contratto (allegato n°23) non è stato allegato alcun elemento documentale che consenta di comprendere: quale attività di comunicazione sia stata effettivamente svolta, in cosa sia consistita l'attività di "Assistenza e gestione del sito web per il periodo 10/01/2015 - 10/04/2015", a quale sito web si riferisca il contratto e quali contenuti lo stesso sito presentasse (a mero titolo esemplificativo, articoli, descrizione di attività istituzionali - e non politiche - svolte dal Gruppo o dai consiglieri). Al riguardo, su fattispecie analoghe, rileva l'orientamento delle Sezioni riunite in speciale composizione, laddove - con riferimento a spese per la gestione di siti web - ha ritenuto rendicontabili le spese per la gestione di siti il cui dominio era nella disponibilità del Gruppo consiliare all'epoca della prestazione dell'attività di manutenzione del sito (elemento che non è emerso nel caso di specie). Al contrario, non sono state ritenute rendicontabili le spese per servizi di consulenza di social media marketing, promozione e aggiornamento di siti web, qualora non risulti provata la loro riferibilità alle attività istituzionali del Gruppo. In particolare, oltre alla mancata coincidenza, sul piano formale, tra l'intestazione del "Contratto" ed il beneficiario delle prestazioni offerte - in quanto il cliente è identificato nel "Gruppo", mentre il dominio web è riferito al singolo Consigliere - è stato evidenziato, in fattispecie analoga a quella in esame, che dalla documentazione prodotta non risultava possibile distinguere - tra le attività svolte dal Consigliere mediante il proprio sito web - quelle inerenti alla divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo (anche nella persona del singolo Consigliere) dalle iniziative ricadenti nell'attività politica generale (del partito o del singolo esponente), le quali ultime non sono rendicontabili (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 61/2015). Ebbene, anche nel caso in esame, si può concludere nel senso della non rendicontabilità della spesa, in quanto nessun elemento documentale o giustificativo è stato fornito a supporto della dimostrazione dell'effettività della spesa (intesa come dimostrazione della realizzazione dell'attività), oltre che della sua correttezza e, quindi, della sua riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo. In relazione al rispetto del divieto di comunicazione in periodo di par condicio si rinvia al punto N).

**B)** "Contratto di assistenza e gestione dell'informazione istituzionale web sui social network" stipulato tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo (denominata, in atto, "gruppo

politico") e un'Associazione con sede legale in Napoli, Corso Chiaiano (omissis), in persona di soggetto non specificato in contratto (firma illeggibile), per un importo pari ad € 2.500,00, più Iva (cfr. fattura n° 1 del 10/04/2015). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: *"Assistenza e gestione dell'informazione istituzionale web sui social network per il periodo 02/01/2015-31/03/2015 per il Consigliere regionale del Gruppo Forza Italia F.B."*. In sede istruttoria, dalla lettura del contratto de quo si evinceva, fra l'altro, quanto segue:

*"Premesso che: (...) il Consigliere regionale della Campania F.B. è interessato ad un sostegno nel campo della comunicazione sul web relativo all'attività istituzionale e politica (...)*

*2) - Oggetto del contratto*

*Il Gruppo politico commette all'Associazione (...) la fornitura dei seguenti servizi: Assistenza e gestione dell'informazione web sui social network per il periodo 02/01/2015 - 31/03/2015...*

*3) - Tempi di lavorazione e fornitura*

*L'Associazione si impegna a predisporre i servizi ed eventuali materiali in conformità ai termini e tempi concordati con gli Uffici competenti del suddetto Gruppo politico (...)*

*5) - Corrispettivo e modalità di pagamento*

*Il corrispettivo pattuito ed accettato in relazione alla erogazione dei servizi di cui al presente accordo è di € 2.500,00 più Iva come per Legge. Il pagamento avverrà con le seguenti modalità: emissione da parte dell'Associazione di regolare fattura posticipata relativa al servizio per i suddetti mesi dalla data di stipula (...)"*.

Si chiedeva, dunque, di chiarire quanto segue:

- specificare nominativo, funzioni e poteri del soggetto sottoscrittore del contratto di consulenza in nome dell'Associazione;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte dell'Associazione contraente, delle attività agli effetti della dimostrazione della congruenza e della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.). In particolare, si chiedeva di esibire adeguata documentazione che comprovi la riferibilità delle attività svolte dall'Associazione contraente con le attività istituzionali del Gruppo, in quanto risultava la mancata coincidenza, sul piano formale, tra l'intestazione del "Contratto" - in cui il cliente era identificato nel "Gruppo consiliare regionale Forza Italia" (anche se la firma in calce al contratto era illeggibile) - ed il destinatario delle prestazioni, che sembravano riferite esclusivamente ad un singolo consigliere (nella fattispecie, il Consigliere F.B.). In particolare, non era evincibile, dalla documentazione in atti, se fosse possibile distinguere - tra le attività svolte in favore del Consigliere F.B. - quelle inerenti alla divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo, anche nella persona del singolo Consigliere, e quelle ricadenti nell'attività politica generale - del partito o del singolo esponente - le quali ultime, com'è noto, secondo le prescritte Linee Guida, non sarebbero rendicontabili;

- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussistesse un rapporto di parentela o affinità ostativo, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame;

- fornire adeguata evidenza documentale relativa al *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se fosse stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenuta. Si chiedeva, altresì, di chiarire se l'attività di comunicazione in parola fosse stata effettuata nel rispetto della prescrizione delle citate linee guida secondo le quali "d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio*".

Orbene, a nessuna delle suelencate richieste e rilievi veniva replicato alcunché di utile ai fini istruttori, a parte la generica dichiarazione sopra riportata con riferimento ad altro contratto. In particolare, sebbene sia presente in atti una relazione (non sottoscritta) da cui emergerebbe che l'Associazione ha curato la pubblicazione in diverse testate giornalistiche di articoli i cui temi sono indicati mediante l'elencazione dei titoli, non è stato possibile, in assenza delle copie degli articoli, verificare il carattere di inerenza dell'attività svolta.

Si rinvia, pertanto, integralmente, con riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, alle considerazioni svolte con riferimento al contratto di cui alla lettera B) (cit. Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 61/2015). In particolare, anche nel caso in esame, si può concludere che nessun elemento documentale è stato fornito a supporto della dimostrazione dell'effettività della spesa, oltre che della sua correttezza e, quindi, della sua riconducibilità all'attività istituzionale del gruppo. In relazione al rispetto del divieto di comunicazione in periodo di *par condicio* si rinvia al punto N), pur rilevando che l'attività sarebbe stata svolta, sempre secondo quanto evincibile dalla relazione non sottoscritta dell'Associazione, dal 2 gennaio al 31 marzo 2015.

**C)** *"Contratto per la promozione istituzionale del consigliere F.B."* stipulato, in data 02/01/2015, tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo (denominata, in atto, "committente") ed una ditta con sede in Napoli, nella persona dell'editore (denominata in atto "prestatore"), per un importo pari ad € 2500,00 iva esclusa (cfr. fattura n°7/2015 del 9/4/2015). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: *"Sostegno, al Consigliere regionale della Campania F.B., nel campo della comunicazione, relativo all'attività istituzionale e politica, attraverso il quotidiano online CORSO Italia News"*.

Nel contratto *de quo* si leggeva, fra l'altro, quanto segue:

*"Premesso che (...): Il Consigliere regionale F.B. è interessato ad un sostegno nel campo della comunicazione relativo all'attività istituzionale e politica, da veicolare e diffondere attraverso quotidiani e notiziari.*

2) *Oggetto:*

*(...) pubblicazione dei servizi giornalistici in questione sul portale [www.corsoitalianews.it](http://www.corsoitalianews.it) nonché a quanti altri ne facciano richiesta, senza alcun aggravio per la società; fornitura di immagini ed interviste per la realizzazione di audiovisivi di pertinenza e di esclusivo interesse del gruppo Popolo della libertà- Forza Italia;*

*5) Corrispettivo e modalità di pagamento:*

*5.1 Il corrispettivo pattuito ed accettato in relazione alla erogazione dei servizi di cui al presente accordo è di euro 2500,00 (duemilacinquecento,00) + IVA. Il pagamento avverrà con le seguenti modalità: emissione da parte del sottoscritto (...) editore della testata giornalistica Corso Italia News, di regolare fattura relativa al servizio per 3 mesi dalla data della stipula; pagamento da parte del gruppo politico con rimessa diretta vista fattura mediante bonifico bancario (...)*

*6) Durata*

*Il presente accordo regola i rapporti tra le parti dalla data di sottoscrizione, per tre mesi, dal 2 gennaio 2015 al 31 marzo 2015."*

Si chiedeva, in fase istruttoria, di:

- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento delle sopraelencate attività, anche al fine della dimostrazione della congruità e della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.). In particolare, si chiedeva di esibire adeguata documentazione che comprovasse la riferibilità delle attività svolte dalla ditta contraente con le attività istituzionali del Gruppo, in quanto risultava la mancata coincidenza, sul piano formale, tra l'intestazione del "Contratto" - in cui il cliente era identificato nel "Gruppo consiliare regionale Forza Italia" (anche se la firma in calce al contratto era illeggibile) - ed il destinatario delle prestazioni, che sembravano riferite esclusivamente ad un singolo consigliere (nella fattispecie, il Consigliere F.B.). In particolare, non era evincibile, dalla documentazione in atti, se fosse possibile distinguere - tra le attività svolte in favore del Consigliere F.B. - quelle inerenti alla divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo, anche nella persona del singolo Consigliere, e quelle ricadenti nell'attività politica generale - del partito o del singolo esponente - le quali ultime, com'è noto, secondo le prescritte Linee Guida, non sarebbero rendicontabili;
- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussistesse un rapporto di parentela o affinità ostativo, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame;
- fornire adeguata evidenza documentale relativa al modus operandi seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se fosse stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenuta. Si chiedeva, altresì, di chiarire se l'attività di comunicazione in parola fosse stata effettuata nel rispetto della prescrizione delle citate linee guida secondo le quali "d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione

istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio".

Orbene, a nessuna delle suelencate richieste e rilievi veniva replicato alcunché di utile ai fini istruttori, a parte una generica dichiarazione (cfr. nota di risposta).

Tuttavia, in allegato al contratto, stipulato in data 2 gennaio 2015, sono stati trasmessi articoli pubblicati sul sito WWW.CORSOITALIANEWS.IT del 10/12/2014, 15/12/2014, 22/12/2014, 30/12/2014, 16/01/2015, 23/01/2015, 26/01/2015, 28/01/2015, 10/02/2015, 11/02/2015. Al di là della considerazione (comunque rilevante) che alcuni di tali articoli sono stati pubblicati in data antecedente alla stipulazione del contratto, proprio il contenuto degli stessi induce ad escludere la loro rendicontabilità, in quanto, dalla documentazione in atti, non è possibile distinguere - tra le attività svolte in favore del Consigliere F.B. - quelle inerenti alla divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo (anche nella persona del singolo Consigliere) e quelle ricadenti nell'attività politica generale (del partito o del singolo esponente), le quali ultime, com'è noto, secondo le prescritte Linee Guida, non sarebbero rendicontabili. Peraltro, nella stessa fattura si fa riferimento a "*Sostegno, al Consigliere regionale della Campania F.B., nel campo della comunicazione, relativo all'attività istituzionale e politica*". In alcuni casi è più chiaro l'intento di effettuare la comunicazione sull'attività svolta dal Consigliere, in veste di componente del Consiglio; in altri, invece, appare più evidente l'intento politico-propagandistico. I contenuti degli articoli allegati sono i più vari, ma in linea di massima riconducibili alle opinioni del Consigliere (che è un medico) sui problemi della sanità campana, sulla prevenzione dei tumori, su possibili turnover e su altri interventi nella sanità, su possibili miglioramenti della medicina nelle carceri, sui livelli essenziali di assistenza sanitaria, senza però riferimenti univoci all'attività istituzionale effettuata in Consiglio e/o nelle sue articolazioni. Sono inoltre presenti anche riferimenti agli auguri di Natale, alla Giornata dedicata al Ricordo dell'Olocausto e al Giorno dedicato al ricordo al Genocidio Razziale, evidentemente non riferibili all'attività consiliare. La commistione tra comunicazione di attività e opinioni politiche (non rendicontabile) e comunicazione istituzionale, dunque, impedisce, alla luce dell'orientamento delle Sezioni riunite in speciale composizione, di considerare regolare la spesa "de qua".

**D)** "Progetto per la realizzazione di un prototipo di giornale istituzionale per la promozione dell'attività istituzionale del consigliere S.L." per un importo pari ad € 3.050,00 comprensivo di IVA (cfr. Fattura n°6 del 12/03/2015). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: "*Progettazione grafica giornale istituzionale da stampare e veicolare in formato digitale per promuovere e per far conoscere in maniera diffusa l'attività istituzionale del consigliere regionale S.L. ...*".

Occorre, preliminarmente, evidenziare che, dalla documentazione in atti, non sembrava stato sottoscritto alcun contratto tra il Gruppo consiliare e la società in questione, e non era nemmeno chiaro se il citato giornale istituzionale fosse stato successivamente realizzato

oppure se fosse rimasto tutto solo in fase di ideazione e progettazione. Si chiedeva, pertanto, di:

- inviare copia del contratto sottoscritto dalle parti;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del fornitore, delle sopraelencate attività - specificatamente, di "progettazione" e di "realizzazione" del giornale istituzionale - anche agli effetti della dimostrazione della congruità e della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);
- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussistesse un rapporto di parentela o affinità ostativo, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame;
- nel caso di effettiva realizzazione dell'attività di comunicazione in parola (pubblicazione on line e/o cartacea) si chiedeva, altresì, di chiarire se la stessa fosse stata effettuata nel rispetto della prescrizione delle citate Linee guida secondo le quali "d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio".

Orbene, va ritenuta irregolare, sotto il profilo dell'inerenza, la suddetta spesa sostenuta per la realizzazione del n. 0/2015 del giornale "da diffondere" on line e/o su quotidiani. In proposito, era stato chiesto di dimostrare che il giornale fosse stato effettivamente realizzato e pubblicato ed era stato chiesto, altresì, di esibire il contratto e la documentazione a sostegno della realizzazione dell'attività di comunicazione, mancando in atti il contratto sottoscritto dalle parti. Nessuna risposta è stata al riguardo fornita, per cui, difettando il requisito dell'inerenza che, nel caso concreto, consiste nella effettiva realizzazione di un'attività di comunicazione, la spesa non può essere rendicontata, non essendo sufficiente considerare "attività di comunicazione" l'attività consistente nella realizzazione di un progetto che non si sia sostanziato, in concreto, in un'attività di divulgazione al pubblico, o a un numero idoneo di destinatari, di notizie relative all'attività istituzionale del Gruppo, anche in persona del singolo consigliere (allegato n°25). Non veniva, peraltro, neanche esibito il contratto sottoscritto dalle parti, come invece richiesto dalla Sezione, confermandosi, altresì, la carenza della necessaria documentazione amministrativo-contabile, il che, evidentemente, integra anche la mancata dimostrazione della legittimità intrinseca della spesa, intesa come rispetto della normativa sostanziale comunque applicabile alla concreta modalità di impiego del contributo prescelta dal gruppo (in proposito, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regione Emilia-Romagna, sentenza 10 ottobre 2014).

**E)** Acquisto n° 5000 manifesti, effettuato per un importo pari ad € 4.880,00 comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 7/2015 del 20/01/2015). La causale descrittiva dell'operazione, riportata nella fattura, è la seguente: "Manifesti f.to 70X100 stampati 4 colori "LA CAMPANIA PUO' LA CAMPANIA DEVE" del Gruppo Consiliare Regionale Forza Italia PDL".

In ordine a tale acquisto, si poneva in rilievo, in fase istruttoria, quanto segue:

- Al fine di verificare se sia stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle somme erogate, si chiedeva di specificare i criteri utilizzati per l'individuazione delle ditte interpellate, anche sotto il profilo dei requisiti tecnico-professionali necessari per la corretta esecuzione della prestazione. Al riguardo, si chiedeva di comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura fosse legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa.

- L'operazione de qua appariva porsi in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. a) dell'Allegato "A" al DPCM del 21.12.2012. Com'è noto, tali disposizioni statuiscono che "...3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo...". Dall'esame della documentazione fatta pervenire appariva, invece, doversi evincere che la spesa *de qua*, più che riconducibile alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, potesse prestarsi a rivestire natura propagandistica dell'ideologia politica del Partito.

Orbene, a nessuna delle suelencate richieste e rilievi veniva replicato alcunché di utile ai fini istruttori, a parte una generica dichiarazione (cfr. cit. nota di risposta).

Si conferma, pertanto, l'irregolarità della spesa, *"in primis"* sotto il profilo della mancanza di elementi che ne confermino la riconducibilità alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, giacché il messaggio evidenziato nel manifesto (LA CAMPANIA PUO' LA CAMPANIA DEVE) potrebbe, invece, prestarsi a rivestire natura propagandistica dell'ideologia politica del Partito.

**F)** Acquisto di n° 2000 manifesti 70X100 e n° 15000 volantini 15X21, effettuato per un importo complessivo pari ad € 2.440,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n°26/2015 del 17/02/2015). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: *"IL CONTRATTO DI RETE PER I PICCOLI LABORATORI DI ANALISI"*.

Si chiedeva di comunicare se fosse stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle somme erogate. Si chiedeva di comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura fosse legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa.

Orbene, a nessuna delle suelencate richieste e rilievi veniva replicato alcunché di utile ai fini istruttori, a parte una generica dichiarazione (cfr. nota di risposta). Tuttavia, in ragione dei criteri di essenzialità e proporzionalità e stante il contenuto del documento allegato, da cui si può desumere la sussistenza del carattere di inerenza, si ritiene che la spesa potrebbe considerarsi regolare. In relazione al rispetto del divieto di comunicazione in periodo di par condicio si rinvia al punto N).

**G)** Acquisto di n° 3500 manifesti, effettuato per un importo pari ad € 3.050,06 comprensivo di Iva (cfr. fattura n°42 del 10/02/2015). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in

fattura, è la seguente: "Progettazione, impaginazione grafica e stampa offset manifesti (carta patinata matta da 115 gr) del Gruppo consiliare Regionale "Forza Italia - PDL" per Promozione L.R. "Piani Paesaggistici".

Si chiedeva di comunicare se fosse stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle somme erogate. Si chiedeva di comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura fosse legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa.

Orbene, a nessuna delle suelencate richieste e rilievi veniva replicato alcunché di utile ai fini istruttori, a parte una generica dichiarazione (cfr. nota di risposta).

Tuttavia, in ragione dei criteri di essenzialità e proporzionalità e stante il contenuto del documento allegato, da cui si può desumere la sussistenza del carattere di inerenza, si ritiene che la spesa potrebbe considerarsi regolare. In relazione al rispetto del divieto di comunicazione in periodo di par condicio si rinvia al punto N).

**H)** Acquisto di n°4.000 manifesti 70X100, n°50.000 volantini e n°1.000 locandine, effettuato per un importo pari complessivamente ad € 3.050,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n°64 del 17/03/2015). La causale descrittiva dell'operazione, riportata nella fattura suindicata, è la seguente: *"Produzione di pubblicazione informativa sulle attività del gruppo consiliare di materiale informativo: Oggetto: "Regione Campania: Puntiamo sul Turismo"*.

Al riguardo, si chiedeva di chiarire:

- se fosse stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle somme erogate, avendo cura di specificare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura fosse legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa;

- se l'attività di comunicazione in parola fosse stata effettuata nel rispetto della prescrizione delle citate Linee guida secondo le quali "d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio".

Orbene, a nessuna delle suelencate richieste e rilievi veniva replicato alcunché di utile ai fini istruttori, a parte una generica dichiarazione (cfr. nota di risposta).

Tuttavia, in ragione dei criteri di essenzialità e proporzionalità e tenuto conto del contenuto della pubblicazione, da cui si può desumere la sussistenza del carattere di inerenza, si ritiene che la spesa potrebbe considerarsi regolare (allegato n°16). In relazione al rispetto del divieto di comunicazione in periodo di par condicio si rinvia alle considerazioni di cui al punto N).

**I)** Acquisto di n°12 poster, effettuato per un importo pari ad € 2.440,00 comprensivo di Iva (cfr. fattura n°9 del 18/03/2015). La causale descrittiva dell'operazione, riportata nella fattura suindicata, è la seguente: *"Stampa 12 poster 6x3 ed affissione su impianti Napoli e provincia con il titolo "consumi di prodotti di qualità nelle scuole" per uscita 23/03/15 durata 14 gg."*.



Nella citata deliberazione di comunicazione si chiedeva di chiarire:

- se fosse stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla somma erogata;
- se il soggetto affidatario della fornitura fosse legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa;
- se l'attività di comunicazione in parola fosse stata effettuata nel rispetto della prescrizione delle citate Linee guida secondo le quali "d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio".

Orbene, a nessuna delle suelencate richieste e rilievi veniva replicato alcunché di utile ai fini istruttori, a parte una generica dichiarazione (cfr. nota di risposta).

Il manifesto allegato non è del tutto leggibile; tuttavia, parrebbe che l'attività di comunicazione sia consistita nella diffusione al pubblico dell'attività di promozione del Gruppo di una disciplina e di una campagna nelle scuole per il consumo di prodotti di qualità. Pur evidenziandosi la lacunosità documentale, dunque, in base al criterio di essenzialità e proporzionalità, si ritiene che la spesa *de qua* potrebbe essere considerata regolare.

**L)** Acquisto di n° 2.000 manifesti e n°15.000 volantini, effettuato per un importo complessivamente pari ad € 2.440,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n°44 del 20/03/2015). La causale descrittiva dell'operazione, riportata nella fattura suindicata, è la seguente:

*"REALIZZAZIONE GRAFICA MANIFESTI PUBBLICITARI F.TO 70X100 E VOLANTINI PUBBLICITARI. RIF. "IL BUON GOVERNO CALDORO - APRE L'OSPEDALE DEL MARE".*

Si chiedeva di comunicare se fosse stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla somma erogata. Si chiedeva di comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura fosse legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa. Si chiedeva, infine, di chiarire se l'attività di comunicazione in parola fosse stata effettuata nel rispetto della prescrizione delle citate Linee guida secondo le quali "d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio".

Orbene, a nessuna delle suelencate richieste e rilievi veniva replicato alcunché di utile ai fini istruttori, a parte una generica dichiarazione (cfr. nota di risposta).

Alla luce della documentazione in atti, la spesa non può essere considerata regolare, stante il contenuto del manifesto, che non consente di distinguere - tra le attività svolte in favore del beneficiario della campagna di informazione - quelle inerenti alla divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo (anche nella persona del singolo Consigliere) e quelle ricadenti nell'attività politica generale (del partito o del singolo esponente), le quali ultime, com'è noto, secondo le prescritte Linee Guida, non sarebbero rendicontabili. In proposito, rileva anche il riferimento all'attività di Governo (e non a quella del Consiglio).

**M)** Acquisto di n°25.000 deplianti illustrativi e n°500 manifesti, effettuato per un importo complessivamente pari ad € 3.050,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n°2 del 9/02/2015). La causale descrittiva dell'operazione, riportata nella fattura suindicata, è la seguente: "DEPLIANTS 4 FACCIATE PIEGATI (10.000 PLASTIFICATI-15.000 NON PLASTIFICATI) E MANIFESTI (500) PER PROMOZIONE ISTITUZIONALE CONSIGLIERE F.B."

Si chiedeva di inviare la documentazione comprovante le attività svolte dalla società contraente, agli effetti della dimostrazione della congruenza e della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.). In particolare, si chiedeva di esibire adeguata documentazione che comprovasse la riferibilità delle attività svolte dalla società contraente con le attività istituzionali del Gruppo, in quanto le prestazioni sembravano riferite esclusivamente ad un singolo consigliere (nella fattispecie, il Consigliere F.B.). In particolare, non era evincibile, dalla documentazione in atti, se fosse possibile distinguere, tra le attività svolte in favore del Consigliere F.B., quelle inerenti alla divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo - anche nella persona del singolo Consigliere - e quelle ricadenti nell'attività politica generale (del partito o del singolo esponente) che, com'è noto, secondo le prescritte Linee Guida, non sarebbero rendicontabili. Dall'esame della documentazione fatta pervenire appariva, infatti, doversi evincere che la spesa de qua, più che riconducibile alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, potesse prestarsi a rivestire natura propagandistica dell'ideologia politica del Partito, con conseguenziale non riconducibilità alle spese che devono, invece - secondo le prescrizioni del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 - afferire, in termini chiari, precisi e diretti, ad eventi o circostanze che riguardano il Gruppo consiliare. Si chiedeva, inoltre, di comunicare se fosse stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla somma erogata. Si chiedeva di comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura fosse legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa.

Orbene, va preliminarmente sottolineato che dalla documentazione in atti risulterebbe esibita soltanto la copia dei deplianti e non anche dei manifesti. Inoltre, sulla base della documentazione rassegnata in atti, si ritiene di evidenziare che la stampa dei suddetti deplianti, indicanti la scritta "DOVE SI VOTA?", unitamente alla presenza nello stesso documento della descrizione dell'attività del Consigliere, non possa considerarsi rientrante nell'attività di divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo, potendo invece anche ricadere nelle attività di promozione politica generale del partito, di cui il Consigliere fa parte. Di tale ultima tipologia di spesa, le Linee Guida, come più volte precisato, escludono la rendicontabilità (Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 61/2015). Per tali motivi, mancando anche l'esibizione di copia dei manifesti, la spesa "de qua" è da ritenersi irregolare

(allegato n°7). In relazione al rispetto del divieto di comunicazione in periodo di par condicio si rinvia al punto N).

**N)** Acquisto di n° 50.000 brochures, effettuato per un importo pari ad € 3.660,00 comprensivo di Iva (cfr. fattura n°54/2015 del 10/04/2015). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: "BROCHURE F.TO A/4 2 ANTE STAMPATE 4 COLORI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI CONSIGLIERE G.N."

Si chiedeva di inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte della società contraente, delle attività agli effetti della dimostrazione della congruenza e della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.). In particolare, si chiedeva di esibire adeguata documentazione che comprovasse la riferibilità delle attività svolte dalla società contraente con le attività istituzionali del Gruppo, in quanto le prestazioni sembravano riferite esclusivamente ad un singolo consigliere (nella fattispecie, il Consigliere G.N.). In particolare non era evincibile, dalla documentazione in atti, se fosse possibile distinguere - tra le attività svolte in favore del Consigliere G.N. - quelle inerenti alla divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo, anche nella persona del singolo Consigliere, e quelle ricadenti nell'attività politica generale (del partito o del singolo esponente), le quali ultime, com'è noto, secondo le prescritte Linee Guida, non sarebbero rendicontabili. L'operazione de qua appariva, dunque, porsi in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. a) e lettera b) dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012. Dall'esame della documentazione fatta pervenire appariva doversi evincere che la spesa *de qua*, più che riconducibile alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, potesse prestarsi a rivestire natura propagandistica dell'ideologia politica del Partito, con conseguenziale non riconducibilità alle spese che devono afferire, in termini chiari, precisi e diretti, ad eventi o circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare. Al riguardo, si chiedeva di comunicare se fosse stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla somma erogata. Si chiedeva di comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura fosse legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa. Si chiedeva, altresì, di chiarire se l'attività di comunicazione in parola fosse stata effettuata nel rispetto della prescrizione delle citate linee guida secondo le quali "d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio".

Su tutti i rilievi sopra evidenziati non è stata fornita alcuna esaustiva risposta. Pertanto, si ritiene di potere escludere la correttezza della spesa, in quanto il volantino trasmesso (allegato n° 22), sebbene faccia anche riferimento all'attività svolta dal Consigliere G.N in seno al Consiglio, riporta la scritta "LA CAMPANIA PUO', LA CAMPANIA DEVE", al di sopra della foto del Consigliere, con indicazione del simbolo del partito FI-PDL, e descrive altresì l'impegno "in

politica" del Consigliere, per cui, anziché riconducibile esclusivamente alle finalità istituzionali del Gruppo, appare prestarsi a rivestire natura propagandistica dell'attività politica generale del Partito.

In relazione al più generale **rispetto del periodo di "par condicio"**, il Presidente del Gruppo si è limitato ad affermare che nessuna attività di comunicazione è stata effettuata in tale periodo. In proposito, si rileva che il controllo di questa Corte non può limitarsi a verificare che le spese rientrino nell'elencazione prevista nelle Linee guida, ma deve coinvolgere, in concreto, il profilo dell'inerenza della spesa stessa all'attività istituzionale del Gruppo, restando, peraltro, insindacabile lo stretto merito delle scelte effettuate (salva la necessaria verifica del limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali) (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 5/2015). Sul punto rileva che nell'anno 2015 sono state indette le elezioni per il Rinnovo del Consiglio Regionale, nonché della Giunta e del Presidente. I comizi elettorali sono stati convocati con Decreto n. 60 del 9/04/2015 del Presidente della Giunta e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania in pari data. Conseguentemente dal giorno 10/04/2015 per i gruppi politici candidati alle ridette elezioni è scattata la prescrizione di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000 (nota come "par condicio") la quale sancisce che: «[...] dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni[...]».

Ciò avrebbe richiesto la verifica del rispetto del divieto di svolgere qualsivoglia attività di comunicazione nel periodo antecedente alla data delle elezioni, come previsto nelle Linee guida. Ebbene, per la verifica del rispetto di tale prescrizione, sarebbe stato necessario che il Gruppo avesse precisato, per ciascuna della spese effettuate, in cosa sia consistita l'attività di comunicazione e in quale periodo la stessa sia stata effettuata, anche mediante l'esibizione - a mero titolo esemplificativo - dell'elenco dei siti e dei giornali sui quali sarebbero stati pubblicati gli articoli e/o i contenuti informativi relativi all'attività istituzionale, con indicazione del periodo di pubblicazione (su siti, social network, giornali cartacei e on line), oppure delle date di affissione dei manifesti e/o di distribuzione di altro materiale informativo. Proprio in quanto controllo di tipo "documentale", la mera dichiarazione del Presidente del Gruppo non appare di per sé sufficiente.

Pertanto, con specifico riferimento all'attività di cui al punto N), fatturata in data 10/04/2015, (data rientrante nel periodo di "par condicio"), in assenza di documentazione al riguardo, non può questa Sezione pronunciarsi sul rispetto del divieto in parola. Egualmente con riferimento alle attività di cui al punto 4), lettera A) e B), sempre fatturate in data 10/04/2015, e con indicazione della giornata del 10 aprile come data ultima dell'attività (ma apparentemente compresa nel periodo indicato nel contratto).

Quanto a tutte le attività di comunicazione a mezzo stampa di volantini, manifesti e brochure, non è stata trasmessa alcuna documentazione da cui si possa evincere che i manifesti siano

stati effettivamente affissi e/o distribuiti e in quale periodo, tranne che nel caso della spesa di cui alla lettera I), laddove il periodo di pubblicazione dei manifesti appare antecedente a quello del divieto di par condicio.

**In conclusione, con riferimento alle "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web" si è ritenuto, esclusivamente in base ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità (in assenza di documentazione utile a verificare la congruità della spesa sulla base del confronto tra preventivi o ricerche di mercato) e sulla base dei contenuti dei documenti allegati che consentono di ricondurre la spesa alle attività istituzionali del Gruppo, di considerare regolari le spese di cui alle lettere F, G, H (non potendosi però escludere, sulla base delle considerazioni sopra esposte, che le attività sottostanti siano state svolte anche in periodo di "par condicio"), nonché le spese di cui alla lettera "I" (per le quali appare dimostrato il rispetto del periodo di "par condicio").**

**Per le ragioni esposte nel dettaglio in motivazione per ciascuna spesa, sono invece da ritenersi irregolari le spese di cui al punto 4, alle lettere A, B, C, D, E, L, M, N.**

\*\*\*\*

In conclusione, **si ritengono irregolari**, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, tutte le spese di cui al **punto 3** ("spese per consulenze, studi ed incarichi", afferenti ai rapporti posti in essere nel primo semestre 2015, con i Sig.ri: P.M., R.C. e S.U. per l'importo complessivo di tali contratti, pari ad € 21.126,80) e le spese di cui al **punto 4** ("spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web"), **limitatamente alle lettere A, B, C, D, E, L, M, N**, per le singole somme riportate in ciascun punto. Quanto alla verifica della concreta ed effettiva applicazione della richiamata deliberazione n. 134/2015 essa rientra nella competenza della Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, *rebus sic stantibus*,

#### **DICHIARA**

che, all'esito dell'esame delle controdeduzioni e della relativa documentazione fatte pervenire dal **Gruppo consiliare "Forza Italia" della IX legislatura, primo semestre 2015**, permangono le irregolarità nei sensi e nei limiti di cui in motivazione,

#### **DISPONE**

la trasmissione della presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Campania,


nonché alla Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, per il seguito di competenza.

Manda al Direttore del Servizio di supporto per i relativi incumbenti.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2016.


Il relatore

I Ref. Innocenza Zaffina



Il Presidente


dott. Ciro Valentino



Depositato in Segreteria in data 22 aprile 2016.

Il Direttore del Servizio di supporto

dott. Mauro Grimaldi



CORTE DEI CONTI



0002169-22/04/2016-SC\_CAM-T89-P



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Segreteria

Servizio adunanze



Al Presidente del Consiglio regionale della  
Regione Campania  
Centro Direzionale Is. A6 80143 Napoli  
[protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it](mailto:protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it)

Alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della  
Corte dei conti per la Campania  
Via Piedigrotta, 63 80122 Napoli

**Oggetto:** Trasmissione deliberazioni conclusive del 22 aprile 2016 Rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio 2015.

Ai sensi dell' art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, si trasmettono le deliberazioni conclusive approvate da questa Sezione nella camera di consiglio del 22 aprile 2016 in ordine all'esame dei rendiconti per l'esercizio 2015 dei Gruppi consiliari, come di seguito indicate:

1. delibera n. 98/2016 Gruppo consiliare Forza Italia, I semestre, IX legislatura;
2. delibera n. 99/2016 Gruppo consiliare Nuovo Centrodestra, I semestre, IX legislatura.

Il Direttore della Segreteria  
Dott. Mauro Grimaldi



**Data:** Ven 22/04/2016 16:27

**Da:** "campania.controllo" <campania.controllo@corteconticert.it>

**A:** protocollo consiglio regione campania  
<protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it>,  
campania procura <campania.procura@corteconticert.it>

**Oggetto:** Trasmissioni deliberazioni conclusive n.98/2016 Forza Italia, I semestre e n.99/2016 Nuovo Centrodestra, I semestre

**Allegato/i:** delibera n.98-2016 gruppo consiliare Forza Italia I semestre.pdf(*dimensione 2.40 MB*)  
delibera n.99-2016 Gruppo consiliare Nuovo Centrodestra.pdf(*dimensione 1.35 MB*)  
trasmissione deliberazioni conclusive gruppi consiliari n.98-2016 e n.99-2016.pdf(*dimensione 101 KB*)

Si inoltrano, in allegato, le deliberazioni conclusive approvate da questa Sezione nella camera di consiglio del 22 aprile 2016 in ordine all'esame dei rendiconti per l'esercizio 2015 dei Gruppi consiliari, quali delibera n. 98 /2016 Gruppo consiliare Forza Italia, I semestre, IX legislatura; delibera n. 99 /2016 Gruppo consiliare Nuovo Centrodestra, I semestre, IX legislatura.

Per il direttore del servizio di supporto  
dott.ssa Beatrice Montecuolo